

cora una volta il caso del Comune di Aprilia, in cui la convenzione con A. Ser. s.r.l. ha durata addirittura ventennale e garantisce a quest'ultima un rendita di posizione per tale periodo del valore di molte decine di milioni di euro);

la mancanza di regolamentazione della materia crea anomalie e possibili danni per gli Enti locali anche con riguardo alle modalità di deposito, gestione e trasferimento all'Ente medesimo delle somme riscosse, con conseguente rischio che al Comune non pervenga il danaro che è di sua spettanza;

è nuovamente emblematico il richiamato caso del Comune di Aprilia, in cui le somme riscosse, detratto l'aggio, pervengono al Comune non dalla A.Ser. s.r.l. alla quale lo stesso partecipa, ma dal socio privato Pubbliconsult s.p.a. che riscuote i tributi, li trattiene sui propri conti correnti ed è pertanto in grado di farne l'uso che ritiene nella più totale autonomia nonché lucrando sugli interessi —:

se non ritengano i Ministri interrogati, trattandosi di denaro pubblico, di assumere opportune ed urgenti iniziative, anche di carattere normativo, affinché venga, a livello nazionale, fissato nella misura massima l'aggio concedibile alle società miste in caso di affidamento a queste, da parte dei Comuni, dei servizi di riscossione;

se non ritengano opportuno, in caso di affidamento della riscossione dei tributi o di altre entrate patrimoniali a società miste, prevedere idonei strumenti di garanzia rispetto alle somme riscosse (denaro pubblico) tenute a deposito dalle società fino al momento in cui vengono trasferite al Comune;

se non ritengano opportuno fissare la durata massima di affidamento dei servizi di cui sopra alle società, così da rendere possibile il mutamento delle strategie degli Enti Pubblici in conseguenza dell'evoluzione dei tempi e delle modalità di erogazione dei servizi e della conseguente riscossione, eliminando il rischio, per gli enti locali contraenti, di restare imprigio-

nati in gabbie contrattuali rigide ed inadatte alle moderne dinamiche finanziarie;

se non ritengano che fondamentali esigenze di tutela del denaro pubblico (e dei cittadini che lo versano ai Comuni) debbano essere adeguatamente considerate anche mediante periodici controlli in ordine alla gestione delle somme da parte dei privati esattori e della fissazione di regole che vincolino le somme stesse a garanzia della loro destinazione pubblica e ne impediscano la libera utilizzazione da parte degli esattori medesimi;

se la società Pubbliconsult Spa socio privato di A.Ser. s.r.l., risulti essere il socio privato di altre società miste che hanno stipulato con altri Enti pubblici contratti di concessione e in caso affermativo, con quali Enti;

in caso affermativo, se i contratti presentino identiche caratteristiche rispetto alla convenzione stipulata con il Comune di Aprilia tramite A.Ser.;

se, quindi, non si ritenga, a maggior ragione, di dover adottare in tempi brevi, iniziative normative dirette a modificare le regole precedentemente indicate per una corretta ed oculata gestione del denaro pubblico e per evitare che le possibili vicende societarie delle concessionarie possano disperdere le risorse attinte in forza del contratto di concessione. (4-08716)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta orale:*

COLA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

così come riportato da alcuni quotidiani nell'ambito dell'interrogatorio reso dal Procuratore della Repubblica di Napoli dottor Agostino Cordova, al Sostituto Procuratore Generale della Cassazione, dottor Francesco Cosentino, a cui era stato delegato il compito di svolgere gli opportuni

accertamenti per verificare se con riferimento alla richiesta di blindatura della casa del figlio del dottor Cordova vi fossero o meno condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare, sarebbe emerso che l'iniziativa del P.G. è stata assunta a seguito di uno scritto anonimo che conteneva anche le copie del fascicolo riservato relativo alla pratica della blindatura della casa del dottor Cordova;

sembrerebbe che le fotocopie, stando alle informazioni date dal dottor Cosentino siano state tratte dal documento autentico;

quanto accaduto, ad avviso dell'interrogante, è di estrema gravità, in quanto è la prova o della infedeltà di colui o coloro che erano tenuti alla custodia di documenti secretati, ovvero di clamorosi omessi controlli in quanto qualcuno — non funzionario o dipendente dell'ufficio — ha avuto la possibilità di accedere a documenti così riservati fino al punto da consultarli ed estrarne copia;

senza entrare nel merito dell'iniziativa disciplinare promossa nei confronti del dottor Cordova, appare logico chiedersi se siano state assunte analoghe iniziative dirette ad individuare l'autore di così grave illecito —:

se siano a conoscenza del fatto esposto in premessa;

se sia stato segnalato all'autorità giudiziaria quanto accaduto, non solo al fine di individuare l'anonimo ma anche di perseguirlo per eventuali reati commessi;

se, ancora, la Prefettura di Napoli o il Ministro dell'interno siano stati informati al fine di accertare come sia stato possibile ad un soggetto, allo stato anonimo, sempre che non fosse un funzionario da individuare, esaminare e con tranquillità estrarre copia di documenti coperti da riservatezza;

se, dopo l'inquietante episodio descritto, di rivedere la validità delle misure di sicurezza e dei controlli, con riguardo a detti riservatissimi documenti relativi a soggetti a rischio quali magistrati, politici ed altre persone che corrono pericolo di

attentati, anche in considerazione della vile disinvoltura, con la quale, per una serie indeterminata di motivi, chi ha posto in essere tale illecito ed allarmante comportamento possa reiterarlo, consegnando i documenti a terzi e, rivelando quali siano le misure adottate per la loro sicurezza, mettere a rischio l'incolumità dei soggetti protetti. (3-03002)

*Interrogazione a risposta scritta:*

BALLAMAN. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge in materia di adozione (legge n. 184 del 1983) considera diritto fondamentale del minore crescere nella « propria » famiglia prevedendo a tale scopo interventi di sostegno e aiuto, affermando il diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

i provvedimenti provvisori dei tribunali dei minori, in quanto tali non impugnabili, vengono adottati sulla base delle relazioni dei servizi sociali, in assenza di autonomi riscontri degli organi giudiziari e del contraddittorio tra le parti, previsto solo nel procedimento finale volto a dichiarare lo stato di adottabilità dei minori che spesso si apre dopo anni dall'allontanamento dei figli dai genitori;

troppo spesso le decisioni in materia si fondano sulle dichiarazioni e deduzioni fatte degli operatori sociali i quali, in ragione del loro ruolo, meritano per i giudici piena credibilità, anche in assenza di opportuni riscontri oggettivi;

si verifica di frequente che le famiglie coinvolte e gli stessi avvocati lamentino l'abbandono da parte dei servizi sociali e la mancanza di sostegno e aiuto, previsti dalla legge n. 184 del 1983, volti ad evitare il definitivo distacco dai minori;

i tempi di definizione dei procedimenti sono mediamente molto lunghi;

in particolare sono pervenute all'interrogante segnalazioni in merito ai tempi di definizione dei procedimenti in materia di minori presso il tribunale dei minori di

Trieste (procedimenti che durano ormai da dieci anni dalla data della prima segnalazione e successivo allontanamento dalla famiglia di origine);

vi sono notizie apparse anche su organi di stampa, in ordine alla carenza di organici presso il tribunale dei minori di Trieste, che deve ricorrere spesso all'applicazione di magistrati di altri uffici —:

se rispondano alla *ratio* dell'articolo 1 della legge n. 184 del, 1983 la durata media dei procedimenti che si svolgono dinanzi al tribunale dei minori e le modalità con cui operano gli assistenti sociali;

se non paia opportuno, alla luce di tale situazione adottare urgenti iniziative normative dirette ad accelerare l'attuazione della riorganizzazione della giustizia minorile, affermando il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, fin dall'avvio dei procedimenti in materia di allontanamento e affido dei minori, nonché ridefinendo il ruolo degli operatori sociali;

se non intenda attivarsi affinché venga colmata la lacuna degli organici presso il tribunale dei minori di Trieste in modo da garantire tempi più celeri nella definizione dei procedimenti. (4-08701)

\* \* \*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

BANTI, BOTTINO, PASETTO, CARBONELLA e ROSATO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

secondo la disciplina vigente in materia portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, il presidente dell'autorità portuale è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale de-

signati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale. Secondo la procedura la terna deve essere comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale;

il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42, comma 2, lettera *m*), attribuisce ai consigli la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti degli enti locali presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

i quotidiani di maggiore diffusione riportano in data 27 gennaio 2004 la notizia che il Presidente della regione Liguria e il Ministro Scajola, a seguito di una riunione tenutasi presso la sede di un importante operatore portuale savonese, avrebbero raggiunto l'accordo circa il commissariamento del porto di Savona-Vado. Tale accordo è stato dai medesimi soggetti annunciato mediante una conferenza stampa tenuta presso la sede del predetto imprenditore;

né il Presidente della regione Liguria né il Ministro Scajola sono titolari dei poteri di legge circa le nomine dei vertici delle autorità portuali e che pertanto gli enti locali — come si legge in una lettera da loro inviata al Ministro dei trasporti in data 27 gennaio 2004, prot. 5510 — sono stati di fatto espropriati di ogni compe-